

N. 00326/2014REG.PROV.COLL.  
N. 00741/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE  
SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 741 del 2013, proposto da: Giacomo Maria D'Arrigo, Carmelo Campailla, Alessia Coledi, Antonietta Cintorrino, Francesco Briguglio, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Monforte, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luca Di Carlo in Palermo, via Antonio Salinas 56;

*contro*

Domenica Giuseppa Brigandi, Aurora Maria Rita De Filicaia, Carlo Gregorio, Francesco Antonio Miceli, Paolo Scalici, non costituiti;

*nei confronti di*

Comune di Nizza di Sicilia, in persona del Sindaco *pro tempore*, Stefania Arito, Giuseppe Basile, Maria Elena Carbone, Carmelo Ciatto, Francesco D'Amico, Giorgio Foscolo, Carmelo Ruota, Giovanna Tirante, Domenico Vollino, non costituiti; Ufficio Elettorale Centrale presso la Prefettura di Messina, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Palermo, via De Gasperi, 81;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. SICILIA - SEZ. STACCATA DI CATANIA: SEZIONE IV n. 01794/2013, resa tra le parti, concernente operazioni elettorali e proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale del Comune di Nizza di Sicilia

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Elettorale Centrale presso la Prefettura di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2014 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti l'avvocato G. Monforte e l'avvocato di Stato Pollara;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Viene in decisione l'appello proposto dai ricorrenti in epigrafe, candidati della lista n. 1 "Cambia Nizza" alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Nizza di Sicilia tenutesi in date 6 e 7 maggio 2012, avverso la sentenza n. 1794 del 2013 con la quale il Tar Sicilia, sezione di Catania, ha accolto il ricorso principale proposto da alcuni candidati della lista n. 3 "Libera Nizza", che avevano contestato l'assegnazione alla lista n. 1 anziché alla lista n. 3 dei seggi spettanti alla lista seconda classificata, con conseguente rettifica dell'impugnato verbale di proclamazione degli eletti e correzione del risultato elettorale nel senso di assegnare alla lista "Libera Nizza" (cui erano stati riconosciuti 663 voti di lista) voti 664 e alla lista "Cambia Nizza" (cui ne erano stati riconosciuti 665) voti 663, disponendo tutti gli effetti consequenziali derivanti dalla nuova collocazione delle due liste.

Il primo giudice, riferiti gli esiti della disposta verifica delle schede contestate sia con il ricorso principale che con quello incidentale proposto dai controinteressati eletti nella lista "Cambia Nizza", ha ritenuto, quanto al ricorso principale: a) fondata la censura secondo cui non avrebbero potuto essere assegnate alla lista n. 1 due schede - rinvenute tra le "schede valide, contenenti voti di lista e/o preferenze contestati" relative alla sezione n. 3 - recanti espressione di preferenza per candidati della predetta lista n.1 apposta, però, in un riquadro diverso da quello della lista di appartenenza; b) condivisibile la censura secondo cui avrebbe dovuto essere assegnata alla lista "Libera Nizza" una scheda annullata riportante segno di croce sia sulla lista n. 1 che sulla lista n. 3 con preferenza espressa per il candidato Bolena scritta nel riquadro riservato alla lista n. 3. Quanto al ricorso incidentale, il Tar ha rilevato che l'unica scheda rinvenuta, al di là della fondatezza della censura ivi espressa, era stata prelevata dalla busta 5CS, relativa alle schede valide, ossia dalla stessa busta riguardo alla quale i controinteressati avevano dedotto che non era possibile accertare l'assegnazione della preferenza posto che le schede erano state "inserite nella busta 5/CS senza alcun raggruppamento per lista".

Gli odierni appellanti contestano l'erroneità della sentenza nella parte relativa all'annullamento delle due schede assegnate dal seggio elettorale alla loro lista e quanto alla implicita rieiezione, desunta dall'assorbimento dei motivi non esaminati, della richiesta di acquisizione di ulteriori schede rinvenute dal verificatore, in particolare sostenendo che il Tar doveva pronunciarsi sulla richiesta di acquisizione e assegnazione di una scheda, rinvenuta nella busta contenente le schede nulle della sezione n. 3, riportante preferenza per il candidato D'Amico, sufficientemente descritta al punto C1 del ricorso incidentale.

Si è costituito il solo Ufficio elettorale centrale presso la Prefettura di Messina, il quale rileva che l'appello non contiene nessuna censura riguardante la declaratoria di estromissione dal giudizio dell'Ufficio stesso, che pertanto ha acquisito autorità di cosa giudicata, "*sicché, in parte qua, l'appello è inammissibile*".

La causa è stata posta in decisione all'udienza del 6 febbraio 2014.

Preliminarmente, si rileva che l'appello, teso al riconoscimento che gli odierni appellanti hanno diritto a far parte del Consiglio comunale, contesta la sentenza limitatamente a quanto sopra indicato e non anche relativamente alla estromissione dal giudizio dell'Ufficio elettorale centrale; non formando tale parte della sentenza oggetto di appello, neppure sussiste la "*parte qua*" dell'atto di appello cui si riferisce l'eccezione di inammissibilità dell'Ufficio elettorale centrale.

Nel merito, è fondato il primo motivo di appello, con il quale si contesta l'annullamento da

parte del Tar di due schede attribuite dal seggio elettorale alla lista n. 1 "Cambia Nizza" contenenti l'apposizione della preferenza in riquadro diverso da quello della lista cui appartiene il candidato votato e, precisamente, delle schede, rinvenute dal verificatore tra le "schede valide, contenenti voto di lista e/o preferenza contestati", sezione n. 3, così descritte nella sentenza *"scheda con preferenza espressa per il candidato D'Arrigo scritta nel riquadro riservato alla lista n. 2"* e *"scheda con preferenza espressa per il candidato Carmelo Ciatto scritta nel riquadro riservato alla lista n. 3"*.

Gli appellanti sostengono che tali schede erano state legittimamente assegnate alla lista n. 1, in ossequio al disposto del comma 12 dell'art. 38 T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali in Sicilia approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, secondo cui *"se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene"*.

Il Tar ha invece ritenuto trattarsi di voto nullo con una argomentazione che può così sintetizzarsi: - diversamente da quanto previsto dall'art. 57 del d.P.R. n. 570 del 1960, secondo cui *"se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti"*, il corrispondente art. 38 T.U. approvato con d.P. R.S. n. 3 del 1960, così come modificato dall'art. 29 l.r. 26 agosto 1992, n. 7 aggiunge, in ultimo, la locuzione *"ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge"*; - la giurisprudenza ha ritenuto che l'espressione del voto di preferenza attraverso l'indicazione del nominativo del candidato in uno spazio riservato a lista diversa da quella cui egli appartiene, senza che l'elettore abbia espresso il voto di lista, non consente di risalire alla effettiva volontà dell'elettore, essendo intrinsecamente contraddittoria, ed un motivo di nullità è certamente riferibile alla contraddittorietà della espressione del voto; - l'art. 38, comma 10, nel testo modificato con l.r. n. 7 del 1992, fissa i principi di prevalenza del voto espresso per la lista votata; - a norma dell'art. 38 d.P.Reg. citato l'espressione del voto di lista richiede l'apposizione di un apposito segno sul simbolo o nel rettangolo che lo contiene, salva l'eccezione, di cui al comma 12, che attribuisce valore di voto di lista al voto di preferenza, ma ciò subordinatamente alla espressione della preferenza per il un candidato della medesima lista; - ai sensi del comma 5 dell'art. 38 il voto di preferenza si esprime scrivendo nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta il nome e cognome, o solo il cognome, del candidato preferito compreso nella lista medesima, sicchè ogni diversa indicazione, per essere valutabile deve apparire univoca e l'univocità del voto, nel caso in esame, non è desumibile dalla modalità di espressione dello stesso.

L'avviso del Tar, che riconduce alle cause di nullità cui fa riferimento l'art. 38 dodicesimo comma, ultimo inciso, l'utilizzo per l'espressione della preferenza di riquadro di altra lista, senza che sia segnato il simbolo della lista, non può essere condiviso.

Le cause di nullità considerate dal dodicesimo comma dell'art. 38 citato sono esclusivamente quelle *"previste dalla legge"* e, come già ritenuto da questo Consiglio affrontando, in caso identico, la presente tematica (cfr. la sentenza 12 agosto 2010, n. 1110), nessuna norma commina la sanzione della nullità ove la preferenza sia apposta al di fuori dell'apposito spazio a ciò riservato alla lista nella quale è prescelto il candidato. Il Collegio non vede ragioni per discostarsi da detto precedente.

Il Tar, infatti, non indica quale norma di legge contemplerebbe la ravvisata nullità, che invece ricostruisce sulla base di richiami giurisprudenziali, tesi ad evidenziare una contraddittorietà determinante dubbi sul significato da dare all'espressione di voto; dubbi che, viceversa, lo stesso art. 38, comma 12, dirime stabilendo che *"se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge"*; non solo, quindi, la disposizione stabilisce il significato da dare all'espressione di voto, neutralizzando

ipotizzabili contraddittorietà e conseguenti dubbi, ma col riferimento ad *“altre cause”* di nullità, che restano ferme, ulteriormente chiarisce che l'apposizione del nome del candidato di fianco a un riquadro di lista diverso da quella di appartenenza, sempre che non sia segnato alcun contrassegno di lista, non inficia la validità del voto espresso.

Detta disposizione è coerente con la precedente previsione di cui al comma 10 dell'art. 38 cit. secondo cui *“è inefficace la preferenza per il candidato compreso in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato”*; ne deriva che l'indicazione, fuori posto, di preferenza per un candidato rimane elisa unicamente nel caso sia *“votato”* il *“contrassegno”* di lista diversa da quella di appartenenza di detto candidato. In tal caso, infatti, l'apposizione dell'apposito segno sul simbolo della lista o nel rettangolo che lo contiene comporta una effettiva contraddittorietà tra espressioni di voto e la norma stabilisce la prevalenza del voto di lista.

Il motivo accolto ha carattere assorbente, in quanto, considerato lo scarto tra le due liste, il riconoscimento della spettanza delle due schede erroneamente annullate dal Tar basta a soddisfare l'interesse degli appellanti.

Infatti, ferma restando l'assegnazione alla lista *“Libera Nizza”* di voti 664, non avendo gli appellanti impugnato la sentenza nella parte relativa all'attribuzione a detta lista di un ulteriore scheda illegittimamente annullata dal seggio elettorale, l'annullamento della sottrazione alla lista *“Cambia Nizza”* dei due voti in questione, comporta il ripristino del suo miglior collocamento, con voti 665, e degli effetti consequenziali.

In conclusione, l'appello va accolto con annullamento della sentenza gravata nella parte in cui rettifica il verbale di proclamazione degli eletti assegnando alla lista *“Cambia Nizza”* voti 663 anziché voti 665, come assegnati dal seggio elettorale e spettanti.

Il carattere interpretativo della controversia induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n. 741 del 2013, lo accoglie e per l'effetto annulla, in parte *qua*, la sentenza impugnata n. 1794 del 2013.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente FF  
Ermanno de Francisco, Consigliere  
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore  
Alessandro Corbino, Consigliere  
Giuseppe Barone, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)